



## COMUNE DI PORDENONE

Prot. n.  **COMUNE DI PORDENONE**  
**Prot.N. 0063049 / P**  
Data: 09/10/2007 Class: 6-7

Ordinanza n. **38**  
Data: **9 OTT. 2007**

**OGGETTO: Zona a traffico limitato (ZTL) – nuova disciplina organica**

### IL SINDACO

Visto il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 21 giugno 2004;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 10/07/2006, con cui è stata modificata la delimitazione della zona a traffico limitato (ZTL);

Viste le proprie ordinanze n. 24 del 14 luglio 2006 e n. 26 del 16 agosto 2006, che hanno dato esecuzione alla citata deliberazione;

In attuazione della deliberazione n. 224 del 10 agosto 2007, con cui è stata decisa l'inclusione di via della Motta nella zona a traffico limitato ed è stata approvato il documento recante gli obiettivi e i criteri per la disciplina dell'accesso e della circolazione dei veicoli a motore nella zona a traffico limitato;

Sulla base delle attribuzioni di cui agli articoli 5 e 7 del Dlgs. n. 285 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada) e all'articolo 54 del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000;

### ORDINA

1. dal giorno 15 ottobre 2007 anche via della Motta è inclusa nella zona a traffico limitato dell'area centrale del territorio comunale, che risulterà pertanto costituita dalle aree stradali incluse nell'elenco allegato;
2. a partire dal giorno 15 ottobre 2007 – fatte salve le disposizioni transitorie di cui al successivo punto 3- l'accesso e la circolazione dei veicoli a motore nella zona a traffico limitato dell'area centrale comunale è disciplinata nel modo seguente:
  - 2.1. (DEROGHE AL DIVIETO DI TRANSITO)  
possono accedere e circolare nella ZTL senza necessità di autorizzazione le seguenti categorie di veicoli:

*continua*

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

- a) veicoli degli organi di polizia (con adeguato titolo che ne dimostri l'intestazione da esibire nel caso in cui il veicolo non sia identificato esternamente), dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso sanitario e dei servizi di vigilanza notturna;
- b) veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (con apposito contrassegno ex art. 381 regol. CdS);
- c) veicoli utilizzati da medici e veterinari in servizio urgente a domicilio entro la ZTL (con esposizione di valido contrassegno di identificazione; es. ordine professionale)
- d) veicoli del trasporto collettivo di linea, taxi e veicoli che effettuano servizio di noleggio con conducente
- e) veicoli di enti e società che effettuano servizi di pronto intervento nei settori dei lavori pubblici e della manutenzione stradale, dell'energia e delle telecomunicazioni, dell'approvvigionamento idrico e delle reti fognarie, dello smaltimento dei rifiuti, esclusivamente per l'esecuzione di interventi all'interno della ZTL;
- f) veicoli che effettuano professionalmente servizi postali e di recapito espresso (limitatamente agli orari di cui al successivo punto 2.5);
- g) veicoli blindati portavalori;
- h) veicoli del Comune di Pordenone (con contrassegno se non identificati esternamente) nell'effettuazione di compiti di servizio; veicoli in uso al Sindaco od agli Assessori comunali;
- i) veicoli adibiti al trasporto di feretri e fiori durante le celebrazioni funebri; veicoli che trasportano gli sposi durante le celebrazioni di matrimoni.

## 2.2. (AUTORIZZAZIONE PER RESIDENTI E DOMICILIATI)

possono essere autorizzati all'accesso ed alla circolazione nella ZTL i veicoli a motore che effettuano accompagnamento di persone e trasporto di cose presso la sede di abitazione di nuclei residenti o domiciliati<sup>1</sup>, qualora l'accesso alla stessa ricada all'interno della ZTL e non vi sia disponibilità di spazio privato per il ricovero dei veicoli;

l'autorizzazione consente il solo transito nelle aree stradali necessarie per raggiungere l'indirizzo dell'abitazione, la sosta breve presso tale indirizzo (massimo 20 minuti, per la salita/discesa delle persone o il carico/scarico di cose) e il successivo transito per l'uscita dalla ZTL;

nel titolo autorizzatorio sono esplicitate le abilitazioni concesse (percorsi, luogo e durata massima della sosta);

i titoli autorizzatori possono essere emessi in numero massimo pari ai veicoli intestati ai residenti o ai domiciliati; è inoltre possibile il rilascio di un permesso (utilizzabile su diversi veicoli...) anche per i nuclei o mononuclei non proprietari di veicoli.

## 2.3. (AUTORIZZAZIONE PER ACCESSO A SPAZI PRIVATI DI SOSTA)

è consentito l'accesso e la circolazione in ZTL ai veicoli per i quali sia dimostrabile la disponibilità esclusiva (a qualunque titolo) di sufficiente spazio di sosta su area privata con accesso interno alla ZTL;

l'autorizzazione riguarda il solo transito nei percorsi necessari per raggiungere

<sup>1</sup> per "domiciliati" si devono qui intendere esclusivamente le persone aventi dimora abitativa temporanea per motivi di lavoro o di studio (nonché gli iscritti allo schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. 30/5/1989, n. 223).

l'indirizzo indicato e per uscirne con destinazione esterna alla ZTL;  
il titolo autorizzatorio riporta i percorsi del transito consentito;  
nel caso di soggetti residenti o domiciliati, qualora lo spazio privato di ricovero del veicolo sia distante dall'ingresso dell'abitazione, l'autorizzazione può riguardare anche la sosta breve su area stradale pubblica, con le stesse modalità di cui al punto precedente.

2.4. (AUTORIZZAZIONE PER MOTIVI DI SALUTE E ASSISTENZA)

qualora ne sia riconosciuta l'effettiva necessità in funzione del servizio da prestare, è consentito l'accesso e la circolazione nella ZTL ai veicoli delle persone (fisiche o giuridiche) che prestano assistenza continuativa al domicilio (interno alla ZTL) di persone invalide o temporaneamente non autosufficienti;  
lo stato di invalidità o di non autosufficienza dell'assistito è verificato mediante adeguata certificazione sanitaria,  
il titolo autorizzatorio, da esporre durante il transito e la sosta, è legato all'assistito mediante codifica anonima, e riporta le abilitazioni concesse (giornate e orari di validità, percorsi, luogo e durata massima della sosta);  
è inoltre consentito l'accesso ai veicoli che effettuano l'accompagnamento di malati presso ambulatori medici situati all'interno della ZTL, qualora l'uso del veicolo stesso sia richiesto dalle condizioni del trasportato; l'autorizzazione di questo tipo riguarda il solo transito necessario per raggiungere l'indirizzo dell'ambulatorio e per la successiva uscita dalla ZTL, e può essere ottenuta anche per via telefonica.

2.5. (AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTO DI COSE)

mediante ottenimento ed esposizione di apposito contrassegno di autorizzazione, è consentito l'accesso e la circolazione in ZTL ai veicoli che effettuano carico/scarico di cose finalizzato all'approvvigionamento o comunque indispensabile all'esercizio delle attività economiche e produttive (commerciali, artigianali e del settore terziario in genere);

fatte salve specifiche autorizzazioni eccezionali, le operazioni relative al trasporto di cose a beneficio delle attività economiche e professionali vanno effettuate entro le seguenti finestre orarie:

dalle ore 7.00 alle ore 10.00

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

il titolo autorizzatorio indica i percorsi consentiti (o le aree stradali interdette) e le modalità e la durata massima della sosta per carico/scarico (determinata in considerazione delle specifiche necessità, fino ad un massimo 20 minuti), e può venire rilasciato:

- in numero massimo di uno per ciascuna ragione sociale con sede operativa all'interno della ZTL, per le operazioni di trasporto cose da effettuarsi in conto proprio;

- in numero massimo di due per ciascuna impresa di trasporto che effettua trasporto in conto terzi o di impresa che effettua forniture con trasporto in conto proprio, previa identificazione dei clienti aventi sede entro la ZTL;

2.6. (AUTORIZZAZIONI PER ESERCIZIO PROFESSIONI)

per particolari e dimostrabili esigenze che lo rendano indispensabile (es. particolare ingombro o peso di strumenti od oggetti da trasportare), possono essere autorizzati l'accesso e la circolazione in ZTL a veicoli di proprietà o in uso ad artigiani, professionisti, rappresentanti di commercio, in ogni caso per la sola effettuazione di specifici servizi presso indirizzi interni alla ZTL;  
al titolo autorizzatorio sono associate le specifiche condizioni di circolazione

concesse in relazione alle specifiche necessità dimostrate (percorsi di transito, modalità e durata massima della sosta);

2.7. (AUTORIZZAZIONE PER ACCOMPAGNAMENTO SCOLARI)

per l'accompagnamento degli scolari frequentanti le classi della scuola primaria (elementare) dell'Istituto Vendramini (con sede in via Vendramini 2) possono essere autorizzati il transito e la sosta breve sul tratto di via Codafora incluso nella ZTL, con accesso dal tratto di via san Marco tra le intersezioni di via Riviera del Pordenone e via Codafora (da percorrere a passo d'uomo).

2.8. (OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DI INDICAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SOSTA)

salve le eccezioni qui indicate o specificamente previste da successivi provvedimenti, è fatto obbligo a ciascun veicolo autorizzato di esporre il titolo autorizzatorio (permesso) durante il transito e la sosta all'interno della ZTL; in tutti i casi in cui la sosta entro la ZTL è consentita per un tempo limitato, è fatto inoltre obbligo ai conducenti dei veicoli di segnalare in modo visibile l'orario in cui la sosta ha avuto inizio (con "disco orario" o modalità equivalente) pena l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada (ex art. 157).

2.9. (UTILIZZO DELL'AUTORIZZAZIONE CON DIVERSI VEICOLI)

salvo quando diversamente specificato, lo stesso titolo autorizzatorio può essere impiegato su diversi veicoli, fatto salvo l'onere del titolare di comunicarne i numeri di targa, anche ai fini del telecontrollo automatico degli accessi alla ZTL

3. ai possessori di autorizzazioni emesse precedentemente alla presente disciplina - se ne hanno ancora titolo ed interesse - è dato tempo sino al 31 gennaio 2008 per ottenere un nuovo titolo autorizzatorio, fatto comunque salvo il rispetto delle norme oggettive qui disposte, il cui vigore decorre dal giorno 15 ottobre 2007, come indicato al punto 2; oltre il 31 gennaio 2008 cessa comunque il vigore di ogni permesso non conforme alla presente ordinanza.

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale, anche tramite emissione di ulteriori ordinanze dirigenziali - le attività di gestione del rilascio e del rinnovo dei titoli autorizzatori per l'accesso alla ZTL, e a tutti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del codice della strada le connesse attività di vigilanza e controllo.

REVOCA

tutte le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza.

IL SINDACO  
Sergio Bolzonello

AREE STRADALI INGLUSE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO		da	dal civico pari	dal civico dispari	fino a	fino al civico dispari
VICOLO	DELLE ACQUE	(tutto)				
VIA	BATTISTI	viale Martelli	14	11	intersezione con vicolo Delle Acque	13
PIAZZETTA	CALDERARI	(tutta)				
VICOLO	DEL CAMPANILE	(tutto)				
VIA	DEL CASTELLO	(tutta)				
PIAZZA	CAVOUR	(tutta)				
VIA	CODAFORA	via San Marco			sbocco in piazzale Marcolin	11
PIAZZA	DEL CRISTO	(tutta)				
VICOLO	DELLA FONTANA	(tutto)				
VICOLO	FORNI VECCHI	(tutto)				
VICOLO	DEL FORNO	(tutto)				
CORSO	GARIBALDI	piazza Cavour	2	1	intersezione con via De Paoli	43C
VIALE	GORIZIA	corso Vittorio Emanuele			intersezione con via P.M. D'Aviano	13
VICOLO	DEL LAVATOIO	(tutto)				
VIA	MAZZINI	piazza Cavour	2	1	intersezione con via Borgo Sant'Antonio	7
VIA	DEL MERCATO	(tutta)				
VICOLO	DEL MOLINO	(tutto)				
VIA	DELLA MOTTA	(tutta)				
VICOLO	DELLE MURA	via Gorizia				25
VIA	OSPEDALE VECCHIO	(tutta)				
VIA	SAN FRANCESCO	(tutta)				
VIA	SAN MARCO	(tutta)				
PIAZZA	SAN MARCO	(tutta)				
VICOLO	DEL SILENZIO	(tutto)				
VIA	VENDRAMINI	(tutta)				
CORSO	VITTORIO EMANUELE II	(tutto)				
PIAZZALE	XX SETTEMBRE	(tutto)				